

Nr. 3132/2023 RG



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Prima sezione protezione internazionale CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Loredana Giglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto ricorso ex art. 281 *decies e ss. c.p.c.* promosso
da

[REDACTED] rappresentato e difeso ai fini della presente
dall'Avv. Arjol Kondi ed elettivamente domiciliato in Fermo in Via Ognissanti n. 13

RICORRENTE

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t.

RESISTENTE contumace

Conclusioni delle parti : come da note di trattazione depositate per l'udienza del 2.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte

SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1.Il ricorrente, cittadino albanese, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Perugia, rappresentando che in data 18.07.2012 veniva espulso dal territorio italiano dalla Questura di Perugia, in esecuzione del decreto del Magistrato di Sorveglianza di Bologna ex art. 16 comma 5, d. lgs. 286/98, n. 2012/5289, relativamente al procedimento n. SIUS 2012 [REDACTED], a seguito della sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Ferrara il 26.11.2009. Ha dichiarato che a seguito del predetto provvedimento e contestuale esecuzione con accompagnamento alla frontiera, l'autorità di polizia di Perugia inseriva il proprio nominativo nella banca dati SIS con conseguente divieto di reingresso dello stesso nel territorio dello Stato per la durata di dieci anni, precisando di essere stato accompagnato alla frontiera con direzione Albania e che da quel momento, non ha mai fatto ingresso sul territorio nazionale. Avvicinandosi al termine i dieci anni il periodo trascorso dal momento dell'esecuzione dell'espulsione lo stesso avanzava istanza di accesso agli atti al Ministero dell'Interno al fine di verificare l'esistenza di

eventuali segnalazioni sulla banca dati SIS e la loro durata. Il Ministero dell'Interno, divisione SIS, rispondeva indicando l'inserimento del divieto di reingresso datato 18.07.2012 avente durata di anni dieci. Il ricorrente con pec del 28.12.202, tramite legale, avanzava ulteriori istanze alla Questura di Perugia, quale autorità che materialmente aveva proceduto all'inserimento del predetto divieto di reingresso, nonché al Ministero dell'Interno, chiedendo, stante il tempo trascorso, la cancellazione del nominativo [REDACTED] dalla banca dati SIS o da altre, dalle quali potesse risultare un divieto di ingresso, in capo al predetto, sul territorio nazionale e/o nell'Area Schengen. Con pec del 22.02.2023 il ricorrente presentava analoga richiesta, avanti all'Ambasciata d'Italia a Tirana, nonché al Ministero dell'Interno. Tuttavia, il ricorrente non riceveva alcuna risposta. Ha quindi chiesto che venga accertato e dichiarato che il termine di espulsione della durata di dieci anni allo stesso imposta è decorso e, di conseguenza, nulla osta allo stesso a circolare liberamente sul Territorio Nazionale e quello Schengen, nonché che sia ordinato al Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica e alla Questura di Perugia in persona del Questore in carica, di procedere alla cancellazione di qualsiasi segnalazione esistente nella Banca dati SIS o altre banche dati che possa recare pregiudizio o limitare il diritto alla libera circolazione dello stesso.

Instaurato il contraddittorio il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

All'esito dell'udienza del 02.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter cpc, la causa è stata trattenuta in riserva.

2. Nel merito la domanda deve essere accolta. Giova in questa sede precisare che gli effetti delle espulsioni - sia derivanti da provvedimenti amministrativi di espulsione, sia che si tratti di una delle espulsioni disposte dall'autorità giudiziaria - sono: obbligo di lasciare il territorio nazionale (immediatamente o entro un determinato termine); segnalazione, ai fini della non ammissione nell'area Schengen, del nominativo della persona espulsa nel Sistema d'informazione Schengen (S.I.S.); divieto di reingresso nel territorio dell'Italia e degli altri Stati dell'area Schengen, per un periodo di tempo determinato e cioè quello stabilito nel decreto di espulsione, decorrente dal momento dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale. Secondo quanto stabilito dall'art. 96 della Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 388/1993, ogni Stato contraente inserisce nel Sistema d'informazione Schengen i dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nell'area territoriale. Il successivo comma 3 della stessa norma, prescrive che *"le decisioni [circa la non ammissione] possono essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa, che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri"*. Pertanto, poiché – secondo la legge italiana – ogni provvedimento amministrativo di espulsione deve essere corredata anche di un divieto di reingresso (art. 13, co. 14, T.U.), i nominativi degli espulsi sono segnalati nel S.I.S.. Perciò la segnalazione dell'espulso nel S.I.S. è una diretta conseguenza dell'espulsione e implica che lo straniero espulso non è ammesso ad entrare nel territorio di tutti i Paesi dell'area Schengen, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. c) Reg. CE 15.3.2006, n. 562/2006 (c.d. Codice frontiere Schengen), fino a che la segnalazione non sia stata cancellata dall'Italia o dal diverso Stato contraente che ha effettuato la segnalazione. L'art. 11 della Direttiva rimpatri, stabilisce che gli Stati



membri hanno una mera facoltà di corredare i provvedimenti di rimpatrio di un divieto di reingresso, ma la durata di tale divieto deve essere determinata, previa valutazione “caso per caso”, e non deve superare, di norma, i cinque anni. Tale termine quinquennale può essere superato solo se lo straniero costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale (art . 11, comma 2, dir. cit.). Ai sensi art. 19. co. 1, D.P.R. 394/99 “*Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato. I-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.*”, pertanto, se lo straniero espulso non si allontana (volontariamente o coattivamente dall’Italia) tale termine non inizia mai a decorrere.

Nel caso di specie si osserva che con il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Bologna ex art. 16 comma 5, d. lgs. 286/98, n. 2012/5289, relativamente al procedimento n. SIUS 2012 [REDACTED] notificato al ricorrente in data 21.07.2012, è stata disposta nei confronti del ricorrente detenuto presso la Casa Circondariale di Perugia, [...] *l'espulsione dal territorio dello Stato italiano, quale sanzione alternativa alla pena residua della reclusione [...] MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'interessato, al P.M. competente per l'esecuzione della pena, al Questore di Perugia, che provvederà all'esecuzione del presente provvedimento tramite accompagnamento del condannato alla frontiera a mezzo della forza pubblica*”. Ancora, si legge che: “*AVVERTE L'INTERESSATO che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, ha diritto a proporre opposizione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna e che l'esecuzione dello stesso sarà sospesa per la durata del termine di impugnare, dell'eventuale procedimento sul reclamo e comunque per il tempo necessario all'acquisizione dei necessari documenti di viaggio; che la pena di cui sopra sarà automaticamente estinta decorsi 10 anni dall'esecuzione del presente decreto sempre che non abbia fatto illegittimamente rientro in Italia, nel quale ultimo caso lo stato detentivo sarà ripristinato per l'esecuzione della pena stessa oltre un'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 25/07/1998 n.286 per l'illegittimo rientro*”

Deve pertanto dedursi che il ricorrente sia stato allontanato coattivamente dal territorio dello stato italiano nel luglio 2012 e quindi egli abbia effettivamente lasciato il territorio dello stato italiano in pari data, dunque il temine di dieci anni può considerarsi ad oggi decorso.

Per i motivi sin qui esposti, non avendosi evidenza di eventuali ingressi illegittimi nel territorio dello stato italiano durante il decorso del termine, si ritiene comprovato il diritto del ricorrente di ottenere la cancellazione del proprio nominativo e di qualsiasi segnalazione esistente nella Banca Dati SIS o nelle altre banche dati con riguardo al provvedimento di espulsione SIUS 2012 [REDACTED].

Considerato la contumacia del Ministero dell’Interno, le sono irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:



1) Accertato l'avvenuto decorso del termine di 10 anni dall'espulsione prescritto dal decreto del Magistrato di Sorveglianza di Bologna ex art. 16 comma 5, d. lgs. 286/98, n. 2012/5289, relativamente al procedimento n. SIUS 2012/5XXXX dichiara che il Ministero dell'Interno è tenuto a procedere alla cancellazione della segnalazione del ricorrente riferibile al procedimento specificamente indicato a tutt'oggi esistente nella Banca dati SIS nonostante il decorso del termine di espulsione

2) Dichiara le spese di lite irripetibili.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, 20.1.2026

Il Giudice
Loredana Giglio